



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICEDIRETTORE GENERALE N. 128 DEL 23/05/2024

Oggetto: Corte d'Appello di Roma nel giudizio Rgn. 4795/2018, promosso dal Consorzio di Bonifica 9 Catania contro Enel Energia s.p.a. e Liberio SPV 121srl. Definito dalla Sentenza n. 8256/2022 pubblicata in data 21/12/2022 – Liquidazione compensi all'Avv. De Luca Massimo..

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe n. 1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

VISTO il D.A. n. 5/GAB del 17/01/2024 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso a questo Consorzio in data 17/01/2024, assunto al prot. n. 865 del 18/01/2024;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023-2025 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n. 39 del 15.06.2023 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3798/2023, assunto al protocollo dell'Ente al n. 13638/2023;



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTA la nota n. 93603 del 02/05/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Servizio 6, assunta al protocollo dell'Ente il 02/05/2024 al n. 6665, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/05/2024;

PREMESSO che Enel Energia con il ricorso depositato in data 17/09/2015 chiedeva, nella qualità di fornitore di energia elettrica nei riguardi dell'intestato ente, al Tribunale di Roma di emettere decreto per ingiunzione di pagamento per un importo di € 3.845.885,92 oltre interessi e spese di procedimento;

CHE l'intestato Consorzio attraverso la delibera n. 38/2016 incaricava l'Avv. De Luca Massimo di proporre opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 406/2016, con il quale il Tribunale di Roma condannava il Consorzio alla richiamata somma ingiunta;

CHE in base ai motivi di opposizione proposti dal difensore dell'Ente, il Tribunale adito accoglieva in parte il ricorso e attraverso la sentenza n. 493/2018 e condannava l'Ente alla somma di € 3.642.720,82 oltre interessi legali dal giorno della domanda;

CHE con la delibera n. 24 del 25/06/2018 veniva dato mandato all'Avv. De Luca Massimo di promuovere appello avverso la citata sentenza emessa dal giudice di prime cure;

VISTA la procedura esecutiva intrapresa da ENEL Energia S.p.a. attraverso la Liberio SPV 121 s.r.l., il Giudice delle Esecuzioni fissava udienza per il 13/02/2020, con invito a comporre bonariamente la controversia in atti;

PRESO ATTO dell'Ordinanza emessa dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Catania in data 28/04/2020, che nonostante il pendente giudizio innanzi alla Corte d'Appello, assegnava alla Liberio SPV 121 s.r.l. la somma di € 3.699.532,29 oltre quanto previsto in sentenza;

VISTA la sentenza n. 8256/2022 emessa dalla Corte d'Appello che rigetta l'Appello, conferma il disposto di primo grado e per l'effetto condanna l'intestato Consorzio alle spese di giustizia in favore di entrambi gli appellati per € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

PRESO ATTO della relazione dell'Avv. De Luca, che in merito alla controversia de quo, attraverso proprie note assunte al protocollo consortile nn. 24916/2022 e 24917/2022, ha sostenuto che..... *"il campo di impugnazione in Cassazione è molto limitato e l'eventuale ricorso in Cassazione si profila, quindi, assai arduo e dall'esito incerto"*, pur tuttavia, dando la propria disponibilità a sostenere un eventuale impugnativa innanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

VISTA la nota protocollo n. 10266/2018 già richiamata nella delibera di incarico n. 24/2018 con la quale l'Avv. De Luca Massimo comunicava al Consorzio la propria disponibilità ad impugnare la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d'Appello, trasmettendo anche il preventivo dei propri compensi;

CONSIDERATO che l'intestato Consorzio ha deciso di non proseguire nel contenzioso in oggetto;

VISTA la nota protocollo n. 158 del 09/01/2023 con la quale l'Avv. De Luca Massimo ha fatto pervenire la pre-notula afferente il compenso per l'attività svolta in seno al giudizio celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Roma deciso con la Sentenza n. 8256/2022 pubblicata in data 21/12/2022;

VISTA la nota prot. n. 7256 del 14/05/2024 con la quale l'Avv. De Luca Massimo sollecita la liquidazione ad esso spettante per l'attività svolta e che si è conclusa come meglio specificato in narrativa;

VISTA la proposta del dirigente dell'Area Amministrativa prot. n. 7820 del 23/05/2024;

VISTO il parere di regolarità tecnico/amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 11.960,00.

DI ACCOGLIERE la proposta del Dirigente dell'Area Amministrativa di cui alla nota prot.n. 7820/2024.

DI IMPUTARE la spesa al cap. 4600 del bilancio consortile.



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DI LIQUIDARE in favore dell'Avv. De Luca Massimo a saldo dei compensi professionali afferenti il giudizio richiamato in oggetto, la somma di € 11.960,00 a lordo delle ritenute di legge in base al proprio regime fiscale.

DI TRASMETTERE copia della presente determina al competente Settore dell'Ente al fine di procedere alla liquidazione sopra richiamata.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. Geol. Gaetano Punzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica9ct.it sezione Albo Pretorio Catania, li _____

**Il Capo Settore Affari Generali
Dott. Emanuele Sciascia**

prot. n. 7820 del 23.05.2024



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Al **Vice Direttore**
dott. geol. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Corte d'Appello di Roma nel giudizio Rgn. 4795/2018, promosso dal Consorzio di Bonifica 9 Catania contro Enel Energia s.p.a. e Liberio SPV 121srl. Definito dalla Sentenza n. 8256/2022 pubblicata in data 21/12/2022 – Liquidazione compensi all'Avv. De Luca Massimo.

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla GURS n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 ed approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 384 del 05/10/2012;

VISTO il D.A. n. 5/GAB del 17/01/2024 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso a questo Consorzio in data 17/01/2024, assunto al prot. n. 865 del 18/01/2024;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023-2025 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n. 39 del 15.06.2023 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3798/2023, assunto al protocollo dell'Ente al n. 13638/2023;

VISTA la nota n. 93603 del 02/05/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Servizio 6, assunta al protocollo dell'Ente il 02/05/2024 al n. 6665, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 31/05/2024;

PREMESSO che Enel Energia con il ricorso depositato in data 17/09/2015 chiedeva, nella qualità di fornitore di energia elettrica nei riguardi dell'intestato ente, al Tribunale di Roma di emettere decreto per ingiunzione di pagamento per un importo di € 3.845.885,92 oltre interessi e spese di procedimento;

CHE l'intestato Consorzio attraverso la delibera n. 38/2016 incaricava l'Avv. De Luca Massimo di proporre opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 406/2016, con il quale il Tribunale di Roma condannava il Consorzio alla richiamata somma ingiunta;

CHE in base ai motivi di opposizione proposti dal difensore dell'Ente, il Tribunale adito accoglieva in parte il ricorso e attraverso la sentenza n. 493/2018 e condannava l'Ente alla somma di € 3.642.720,82 oltre interessi legali dal giorno della domanda;

CHE con la delibera n. 24 del 25/06/2018 veniva dato mandato all'Avv. De Luca Massimo di promuovere appello avverso la citata sentenza emessa dal giudice di prime cure;

VISTA la procedura esecutiva intrapresa da ENEL Energia S.p.a. attraverso la Liberio SPV 121 s.r.l., il Giudice delle Esecuzioni fissava udienza per il 13/02/2020, con invito a comparire bonariamente la controversia in atti;

PRESO ATTO dell'Ordinanza emessa dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Catania in data 28/04/2020, che nonostante il pendente giudizio innanzi alla Corte d'Appello, assegnava alla Liberio SPV 121 s.r.l. la somma di € 3.699.532,29 oltre quanto previsto in sentenza;

VISTA la sentenza n. 8256/2022 emessa dalla Corte d'Appello che rigetta l'Appello, conferma il disposto di primo grado e per l'effetto condanna l'intestato Consorzio alle spese di giustizia in favore di entrambi gli appellati per € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

PRESO ATTO della relazione dell'Avv. De Luca, che in merito alla controversia de quo, attraverso proprie note assunte al protocollo consortile nn. 24916/2022 e 24917/2022, ha sostenuto che..... *"il campo di impugnazione in Cassazione è molto limitato e l'eventuale ricorso in Cassazione si profila, quindi, assai arduo e dall'esito incerto"*, pur tuttavia, dando la propria disponibilità a sostenere un eventuale impugnativa innanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

VISTA la nota protocollo n. 10266/2018 già richiamata nella delibera di incarico n. 24/2018 con la quale l'Avv. De Luca Massimo comunicava al Consorzio la propria disponibilità ad impugnare la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d'Appello, trasmettendo anche il preventivo dei propri compensi;

CONSIDERATO che l'intestato Consorzio ha deciso di non proseguire nel contenzioso in oggetto;

VISTA la nota protocollo n. 158 del 09/01/2023 con la quale l'Avv. De Luca Massimo ha fatto pervenire la pre-notula afferente il compenso per l'attività svolta in seno al giudizio celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Roma deciso con la Sentenza n. 8256/2022 pubblicata in data 21/12/2022;

VISTA la nota prot. n. 7256 del 14/05/2024 con la quale l'Avv. De Luca Massimo sollecita la liquidazione ad esso spettante per l'attività svolta e che si è conclusa come meglio specificato in narrativa;

VISTO il parere di regolarità tecnico/amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

PROPONE

DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 11.960,00.

DI IMPUTARE la spesa al cap. 4600 del bilancio consortile.


DI LIQUIDARE in favore dell'Avv. De Luca Massimo a saldo dei compensi professionali afferenti il giudizio richiamato in oggetto, la somma di € 11.960,00 a lordo delle ritenute di legge in base al proprio regime fiscale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giovanni Gurrieri


ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Giovanni Gurrieri)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Caparella)

